

STATUTO

ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE TURISTICA “SAVOIA TERRA MIA” TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo I - Denominazione e sede.

1) Nel Comune di Savoia di Lucania (PZ) è costituita, nel rispetto del codice civile e della normativa in materia, un'Associazione socio-culturale e turistica a mutualità prevalente denominata “SAVOIA TERRA MIA”, di seguito denominata l'Associazione.

2) L'Associazione ha sede nel comune di Savoia di Lucania (PZ) in via Vittorio Emanuele, 71/A CAP 85050 e può utilizzare come sedi operative di volta in volta le sedi dei propri associati. Un eventuale trasferimento di sede può aver luogo solo su delibera del Consiglio Direttivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci e non comporta modifica statutaria.

3) L'Associazione potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica.

Articolo II - Finalità e durata.

1) L'Associazione ha durata illimitata, è apertistica, non ha fini di lucro e s'ispira ai principi della democrazia.

2) La finalità che l'Associazione si propone, in particolare nel proprio ambito territoriale, è la promozione sotto ogni forma dello sviluppo culturale, sociale, ambientale e turistico in chiave sostenibile e responsabile. Allo scopo di perseguire suddette finalità l'Associazione potrà:

- Partecipare a Bandi Regionali/Nazionali e comunitari.
- Realizzare progetti per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'attività turistica improntati alla sostenibilità ed all'eco-compatibilità, promuovendo relazioni e collaborazioni tra quanti offrono accoglienza in campo turistico e tra questi, i fruitori di tali servizi e le comunità ospitanti, allo scopo, pur nella distinzione dei ruoli, di recuperare, preservare e valorizzare il grande patrimonio salviano in materia di ambiente, arte, cultura e tradizioni, prodotti tipici, cucina locale; più in generale di tutto il patrimonio sia materiale che immateriale che costituisce peculiarità ed identità del territorio in cui l'Associazione opera.
- Realizzare attività di promozione turistica del territorio mediante l'organizzazione, la promozione e la gestione di pacchetti turistici in forma associata, itinerari enogastronomici e culturali, visite guidate, escursioni didattiche in aree protette o su percorsi naturalistici, elaborazioni e redazione di materiale illustrativo, editoriale ed audiovisivo, ricerche e consulenze rivolte a singoli cittadini, scuole, enti pubblici e/o privati, associazioni e a chiunque ne faccia richiesta.
- Promuovere precise azioni per la conoscenza del territorio salviano in tutte le sue espressioni, favorendo la difesa dell'ambiente, dell'edilizia tipica, del paesaggio, delle produzioni alimentari ed artigianali con determinati requisiti di qualità, della cucina locale tradizionale, attraverso l'organizzazione di mostre, convegni, conferenze, premi, concerti, lotterie, sagre, la partecipazione ad eventi relativi al settore turistico, enogastronomico e rurale ed ogni altra iniziativa idonea allo scopo di diffondere la cultura del turismo sostenibile e responsabile, anche instaurando forme di collaborazione con enti pubblici e privati stipulando apposite convenzioni.
- Proporre e sviluppare progetti didattici con la finalità di sensibilizzare i più giovani alla conoscenza ed alla valorizzazione dei beni naturali e di interesse storico, culturale ed artistico.
- Curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti anche con servizio di guide.
- Curare la pubblicazione, la produzione e la diffusione, sia direttamente che indirettamente, di libri, opuscoli, periodici non quotidiani, video, a mezzo stampa o con qualunque altro sistema, per trattare, dibattere e divulgare le tematiche relative agli scopi istituzionali ed alle attività ad esse connesse.
- Favorire legami duraturi d'amicizia e di collaborazione tra l'Associazione e le altre aggregazioni progettuali allo scopo di comporre reti di soggetti aventi le stesse finalità.
- Svolgere qualunque altra attività affine, complementare o connessa a quelle sopra elencate per raccogliere i fondi necessari a finanziare le attività principali e quindi finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali in riferimento a quanto previsto dalla legislazione vigente.
- Promuovere attività d'informazione e di formazione culturale e professionale istituendo corsi di formazione, di qualificazione, di specializzazione, di perfezionamento ed aggiornamento su tutti i temi attinenti alle opportunità offerte dallo sviluppo del turismo sostenibile e responsabile, anche in collaborazione con altre istituzioni ed organismi.

- Aprire circoli ricreativi per i soci e somministrare loro cibi e bevande per favorire legami duraturi di amicizia e collaborazione tra gli stessi e per offrire opportunità di aggregazione, impegno e crescita culturale.
- Favorire legami duraturi d'amicizia e di collaborazione tra l'Associazione e le altre aggregazioni progettuali allo scopo di comporre reti di soggetti aventi le stesse finalità.

3) L'Associazione, inoltre, può assumere dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori esterni, nei limiti previsti dalla legge; i rapporti tra l'Associazione e i dipendenti o collaboratori sono disciplinati dalla legge e da un apposito o eventuale regolamento adottato dall'Associazione stessa.

TITOLO II - GLI ASSOCIATI

Articolo III - I soci.

1) Il numero dei soci è illimitato, sono dunque ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi sociali e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno, siano essi persone fisiche o giuridiche (persone, aziende, associazioni, comuni, comunità montane, enti pubblici e privati...). Per i minori di 14 (quattordici) anni è richiesto l'assenso dell'esercente la podestà.

2) Per diventare socio occorre presentare domanda d'ammissione scritta al Consiglio Direttivo, specificando le proprie complete generalità (nome, cognome, data di nascita, residenza e tipo d'attività svolta) e impegnarsi a versare la quota associativa entro il mese di Dicembre di ogni anno.

3) Sono previste 3 (tre) categorie di associati:

- i **soci fondatori** sono N° 9 e sono i soci che sottoscrivono lo Statuto e l'Atto Costitutivo; la qualità di socio fondatore può essere acquisita, essendo concesso ai soci fondatori di nominarne altri purché la decisione avvenga con una maggioranza della metà più uno di loro;
- i **soci ordinari** possono decidere se essere soci annuali o temporanei. I soci ordinari annuali sono coloro che versano la quota d'iscrizione annualmente stabilita, mentre i soci ordinari temporanei sono coloro che, volendo usufruire occasionalmente dei servizi dell'associazione, sono comunque tenuti al versamento della quota annuale al pari degli altri soci;
- i **soci onorari** sono coloro (persone, enti pubblici e/o privati...) che abbiano conseguito particolari benemeritenze nell'assistenza o nei confronti dell'Associazione, erogando contribuzioni volontarie straordinarie; il Consiglio Direttivo si riserva in ogni caso la possibilità di nominarli e di esentarli dal versamento della quota associativa.

Articolo IV - Diritti e doveri dei soci.

Tutti i soci hanno i medesimi diritti e gli stessi doveri, senza privilegi e discriminazioni.

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le iniziative e le manifestazioni promosse dall'Associazione;
- partecipare alle Assemblee per discutere su questioni riguardanti l'attività dell'Associazione e votare direttamente sempre che abbia maturato una anzianità di iscrizione all'associazione come prevista all'art. VIII comma 1;
- esprimere le proprie opinioni e le proprie idee sulle attività da svolgere;
- eleggere i membri degli Organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- approvare i piani di lavoro e il bilancio annuale dell'Associazione;
- essere rimborsati di eventuali spese effettivamente sostenute per i servizi e le attività prestati all'Associazione a titolo diverso da quello di socio, che siano stati preventivamente programmati ed approvati dal Consiglio Direttivo;
- essere informati sulla vita e sull'attività dell'Associazione in conformità a quanto previsto dalle leggi e dal presente statuto.

I soci sono obbligati a:

- versare nei termini la quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- osservare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- osservare le delibere legalmente adottate dagli Organi sociali;

- svolgere la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro ed in ragione delle disponibilità personali;
- mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale verso gli altri associati ed all'esterno dell'Associazione.

Articolo V - Perdita della qualifica di socio.

1) Oltre ai casi previsti dalla legge la qualifica di socio si perde per:

- Recesso;
- Esclusione;
- Decesso;
- Sospensione.

2) Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta e inviata per via raccomandata, o consegnata a mano, al Consiglio Direttivo che prende atto del recesso, ne constata i motivi che lo legittimano e lo comunica nel contempo all'Assemblea. Tale recesso ha efficacia immediata previa approvazione e comunicazione del Consiglio Direttivo.

3) Il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare l'esclusione del socio ed il conseguente divieto di frequentare i locali dell'Associazione per:

- mancato pagamento della quota sociale;
- inosservanza di quanto stabilito nel presente statuto, dall'eventuale regolamento interno e dalle deliberazioni degli Organi sociali;
- appropriazione indebita di fondi sociali, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi Organi sociali o di chiunque aderisca all'Associazione stessa;
- svolgimento di attività contrastante con gli scopi associativi;
- perdita dei requisiti essenziali per concorrere al conseguimento degli scopi sociali;
- per condanne particolari.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento d'esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Avverso l'esclusione il socio può ricorrere, entro trenta giorni, con istanza motivata diretta al Presidente. La controversia sarà discussa in un'assemblea straordinaria. Il Consiglio Direttivo in ogni caso in prima istanza si riserva di sospendere il socio da tale carica prima di procedere alla successiva espulsione definitiva al fine di verificarne le effettive e reali cause.

4) Nel malaugurato caso di decesso di uno dei soci il rapporto associativo potrà continuare con gli eredi o legatari purché essi abbiano i requisiti richiesti per l'ammissione, versino la quota sociale annua e vi acconsentano esplicitamente.

5) Il socio receduto o che in ogni caso cessa per qualsiasi motivo il suo rapporto non ha diritto a rimborsi di nessuna natura e ad alcun titolo.

6) Il socio può essere temporaneamente sospeso, con delibera del Consiglio Direttivo, qualora nel suo comportamento si siano ravvisate intenzioni o gesti poco trasparenti nei confronti dell'Associazione. Il socio sarà altresì sospeso nel caso in cui cause di forza maggiore o cause di natura legale gli impediscano fisicamente o moralmente di poter prendere parte in modo attivo alle attività e ai fini dell'Associazione.

TITOLO III - ORGANI SOCIALI

Articolo VI - Organi dell'Associazione.

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente e vice-presidente;
- Tesoriere/ Segretario.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione dell'elettorato attivo e passivo. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito, essendo previsto il rimborso delle sole spese inerenti l'incarico.

Articolo VII - Assemblea dei soci.

1) L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione; è composta da tutti i soci in regola col pagamento della quota sociale, ognuno dei quali ha diritto di voto sempre che abbia una anzianità di iscrizione all'associazione di almeno un anno dalla data di ingresso quale associato, qualunque sia il valore della quota versata; viene convocata in via ordinaria una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci, in via straordinaria ogni qual volta lo richiedano il Presidente, il Consiglio Direttivo o almeno 1/5 (un quinto) dei soci. La convocazione avviene tramite avviso scritto, per via e-mail o anche tramite il sito internet, contenente la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno che sarà anche esposto presso la sede dell'Associazione. I lavori sono diretti dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente o delegato del Consiglio Direttivo.

2) L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- delibera in relazione agli indirizzi generali ed organizzativi da assumere durante l'attività dell'Associazione proposti dal Consiglio Direttivo;
- delibera sull'eventuale regolamento interno e su quant'altro sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

3) L'Assemblea è validamente costituita qualora in prima convocazione sia presente la maggioranza dei soci; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, avvengono con il voto favorevole della maggioranza più uno dei soci presenti, in quanto solo loro hanno diritto al voto non potendo delegarlo in caso di assenza. Le votazioni in genere avvengono per alzata di mano, ad esclusione di quelle per le elezioni del Consiglio Direttivo che avvengono a scrutinio segreto.

4) Delle deliberazioni dell'Assemblea è redatto regolare verbale da parte di un segretario o da un membro dell'Assemblea nominato di volta in volta dal Presidente; tutti i soci possono prenderne visione e conoscenza.

Articolo VIII - Consiglio Direttivo.

1) Il Consiglio Direttivo è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Spetta, infatti, al Consiglio Direttivo ammettere nuovi soci ed esercitare i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione in riferimento al mandato dell'Assemblea e su proposta del Presidente.

2) E' composto da minimo 2 e massimo 9 soci eletti, di norma a scrutinio segreto, dall'Assemblea e dura in carica tre anni.

3) Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- predisporre i progetti per il raggiungimento degli scopi sociali;
- stabilire le prestazioni di servizi ai soci o a terzi e le relative modalità;
- assumere eventuale personale determinandone i compensi e le mansioni;
- affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni;
- e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione ed il rendiconto consuntivo e preventivo;
- gestire il patrimonio, i beni immobili ed ogni altra risorsa a disposizione dell'Associazione;
- stabilire l'importo minimo delle quote annuali;
- redigere un regolamento interno per il funzionamento dell'Associazione;
- promuovere assemblee anche parziali sul territorio regionale al fine di facilitare la presenza di tutti i soci;
- nominare al suo interno, o revocare per fondati motivi, il Presidente, il Vice-Presidente e il Consigliere tesoriere, fissando allo stesso tempo le responsabilità degli altri Consiglieri in base alle attività svolte dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali;
- delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei propri componenti.

4) Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche, tuttavia il Consiglio Direttivo può decidere di renderle pubbliche in tutto o in parte, qualora ne ravvisi la necessità. I soci che ne facciano richiesta hanno diritto di prendere visione dei rispettivi verbali redatti.

5) Almeno un mese prima della scadenza il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo s'intende decaduto e deve essere rieletto. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo è il Consiglio stesso a procedere alla sua sostituzione. I sostituti cessano dalla carica assieme all'intero Consiglio che li ha nominati.

Articolo IX - Presidente e Vice-Presidente.

1) Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi, anche in giudizio.

2) E' scelto a maggioranza dal Consiglio Direttivo tra i soci fondatori, rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

3) Convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e può compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione in relazione agli indirizzi ricevuti dagli Organi sociali.

4) Stipula tutti gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale.

5) Il Vice-Presidente, ove nominato, coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni, ne esercita i poteri eventualmente delegati con delega scritta e ne svolge le funzioni in caso di sua assenza, impedimento o cessazione.

Articolo X - Tesoriere/ Segretario.

1) Il tesoriere è responsabile della gestione economico finanziaria dell'Associazione, della tenuta dei libri contabili e della redazione dei bilanci consuntivo e preventivo, nel pieno rispetto delle norme statutarie e delle eventuali determinazioni da parte del Consiglio Direttivo. Cura la redazione dei verbali dell'Assemblea e del Direttivo e la tenuta del libro soci.

2) Su mandato esplicito del Consiglio Direttivo al Tesoriere è conferito potere di operare con banche ed uffici postali, ivi comprese le facoltà di aprire o estinguere conti correnti, prelevare da tali conti o versare in essi, firmare assegni di traenza, girare assegni per l'incasso, pagare fornitori e servizi di ogni tipo, incassare denaro dai soci o da qualsiasi persona o ente privato e/o pubblico, e comunque eseguire qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli Organi statuari.

3) In sua assenza ogni sua funzione è assunta dal Presidente e su delega dal Vice Presidente.

4) Il Consiglio Direttivo ha facoltà di scegliere il Tesoriere tra i suoi membri o, viste le caratteristiche tecniche dell'incarico, affidarlo ad un socio ordinario competente o addirittura ad un dipendente o ad un professionista.

TITOLO IV - PATRIMONIO, BILANCIO, SCIOGLIMENTO

Articolo XI - Patrimonio ed entrate dell'Associazione.

1) Il patrimonio dell'Associazione e quello delle strutture periferiche, qualora siano esistenti, è costituito da:

- o beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo;
- o donazioni, legati, lasciti e contributi da parte di enti pubblici e/o privati o persone fisiche;
- o fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio.
- o delibera sull'eventuale regolamento interno e su quant'altro sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

2) Per l'adempimento dei suoi scopi, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- o quote associative;
- o versamenti spontanei fatti a qualsiasi titolo da chiunque vi aderisca;
- o contributi privati, donazioni e lasciti;
- o corrispettivi per servizi prestati a favore degli associati o a favore di strutture territoriali, enti pubblici e/o privati e soggetti privati;
- o redditi derivanti dal suo patrimonio e interessi sulle disponibilità depositate presso istituti di credito;
- o contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti pubblici, dell'Unione Europea o di altri organismi internazionali, finalizzati al sostegno di programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- o entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- o proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche e di natura commerciale ed artigianale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali;
- o proventi derivanti dalla somministrazione ai soci di cibi e bevande;
- o entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste, sottoscrizioni a premi;
- o altre entrate compatibili con le finalità dell'Associazione.

Articolo XII - Bilancio o rendiconto economico-finanziario.

1) Gli esercizi dell'Associazione si concludono il 31 dicembre di ogni anno; per ogni esercizio è predisposto un bilancio, o rendiconto, preventivo e consuntivo da parte del Consiglio Direttivo; il bilancio consuntivo deve essere approvato da parte dell'Assemblea ordinaria entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e per tale scopo depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.

2) L'Associazione ha divieto di distribuire utili ed avanzi di gestione durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano effettuate a favore d'altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo XIII - Responsabilità ed assicurazione degli aderenti e dei collaboratori.

Gli associati, i dipendenti ed i collaboratori che svolgono attività per l'Associazione, sono assicurati per malattie, infortunio e per responsabilità civile verso terzi, ai sensi della normativa vigente (art. 4 della legge 266/91).

Articolo XIV - Scioglimento.

L'Associazione si scioglie soltanto su decisione dell'Assemblea straordinaria degli associati, secondo quanto disposto all'articolo VII (sette), o per cause previste dalla legge in materia, con le modalità di liquidazione che la legge stessa prevede.

Articolo XV - Coordinamenti.

Al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari l'Associazione può riunirsi in coordinamento con altre Associazioni che operano nel medesimo ambito.

Articolo XVI - Disposizioni finali.

1) Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto possono essere disposte attraverso regolamenti interni, predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea ordinaria dei soci; in nessun caso, però, le norme dei regolamenti interni possono essere in contrasto con il presente statuto.

2) L'Associazione risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

3) Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni presenti sul codice civile e le leggi vigenti in materia.